

NOTIZIARIO

n.

28

2024

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO AGRICOLTURA”: TUTTE LE NOVITÀ

Riepilogo delle principali novità

CREDITO D'IMPOSTA CANONI NON PERCEPITI IN DICHIARAZIONE

Riepilogo della disciplina

CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E COMUNICAZIONE GSE

Riepilogo della disciplina e delle modalità di invio

NOTIZIE FLASH**DOMICILIO FISCALE: NUOVO CONCETTO DAL 2024 SENZA RETROATTIVITÀ**

Con una sentenza della Corte di cassazione del 18 luglio viene chiarito che il nuovo concetto di domicilio fiscale, introdotto dalla Riforma Fiscale in atto, non ha effetto retroattivo.

In particolare, con la Sentenza n. 19843/2024, la Cassazione ha stabilito che il domicilio civilistico, e quindi anche quello fiscale, prima del 2024 va individuato nel luogo in cui vi sia preminenza dei legami economici e patrimoniali della persona in modo riconoscibile dai terzi. Infatti, secondo la Suprema Corte, mancando una norma interpretativa, le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2024 e non hanno valore retroattivo.

REGIME IMPATRIATI: OK ANCHE DOPO OPZIONE PER NEO-RESIDENTI

Dopo aver optato per il regime dei neo-residenti (cd Paperoni) si può godere del regime impatriati e della proroga: è questo, in breve, quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella [risposta all'interpello 159 2024](#).

Il chiarimento è stato emesso in risposta a un interpello da parte di un cittadino italiano rientrato in Italia dopo un periodo di 10 anni di residenza all'estero, in relazione alla possibilità di beneficiare di un ulteriore quinquennio di agevolazioni fiscali anche successivamente all'opzione per neo-residenti (cd Paperoni).

Al suo rientro, ha optato per il regime dei neo-residenti per gli anni 2019, 2020 e 2021. Successivamente, revocando questa opzione, ha beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati per i periodi di imposta 2022 e 2023.

L'istante chiede se può estendere il beneficio del regime speciale per un ulteriore quinquennio a partire dal 2024, nonostante nel 2019 non ne abbia usufruito, avendo invece optato per il regime dei neo-residenti.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta 159, conferma che è consentito di estendere il periodo di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati anche a coloro che, pur possedendo i requisiti nel 2019, non ne hanno concretamente beneficiato, avendo optato per il regime dei neo-residenti.

SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE: IL TESTO IN GU

Il [Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.167 del 18.07.2024, rappresenta una svolta importante nella regolamentazione delle attività economiche in Italia. L'obiettivo principale è quello di **ridurre le sovrapposizioni e le duplicazioni dei controlli amministrativi sulle attività economiche**, favorendo al contempo la ripresa economica e assicurando una tutela efficace degli interessi pubblici.

Le disposizioni si applicano a tutte le attività economiche, ad eccezione dei controlli fiscali, degli accertamenti antimafia, dei controlli di polizia economico-finanziaria e delle verifiche per esigenze di sicurezza nazionale. Tra le principali novità:

- ◆ **Sicurezza sul Lavoro nel sistema di identificazione del Livello di rischio basso:** le amministrazioni che effettuano controlli, programmano controlli ordinari sui soggetti in possesso del Report di basso rischio non più di una volta l'anno. Le imprese conformi sono esonerate da ulteriori controlli per un periodo di 10 mesi, riducendo, così, il carico burocratico.
- ◆ **Fascicolo informatico di impresa:** la pubblica amministrazione non deve chiedere all'impresa la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in suo possesso, evitando duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli. Le amministrazioni consultano il fascicolo per programmare le attività ispettive, tenendo conto del profilo di rischio dell'impresa.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO AGRICOLTURA”: TUTTE LE NOVITÀ

Nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13.07.2024 è stata pubblicata la [Legge 101/2024](#) di **conversione**, con modificazioni, del D.L. 63/2024 (c.d. “**Decreto Agricoltura**”), recante **disposizioni urgenti** per le **imprese**:

- ◆ **agricole**,
- ◆ della **pesca**,
- ◆ dell'**acquacoltura**,

nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

In questa scheda riepiloghiamo le **principali novità** della legge, in **vigore dal 14.07.2024**.


CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO AGRICOLTURA”: TUTTE LE NOVITÀ					
<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO</p>	<p>Per l'anno 2024, si prevede l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno¹ per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>In particolare, per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, risultano agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td>di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td>di terreni</td> </tr> </tbody> </table> <p>ovvero alla realizzazione/ ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.</p> <p> Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento e non sono agevolabili i progetti di</p>	1)	di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie , anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio	2)	di terreni
1)	di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie , anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio				
2)	di terreni				

¹ art. 16 del D.L. 124/2023.

	<p>investimento di importo inferiore a 50.000 euro.</p> <p>Possono godere del credito gli investimenti in beni strumentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ effettuati tra il 01.01.2024 e fino al 15.11.2024; ◆ destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga appositamente prevista².
<p>MORATORIA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI</p>	<p>Tra gli interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la sospensione per 12 mesi dei termini di pagamento della parte capitale delle rate dei mutui e di altri finanziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024; ◆ che il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione sia modificato e i relativi termini siano prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri; ◆ il differimento automatico, per un tempo corrispondente a quello di sospensione/proroga, del termine di scadenza delle garanzie sui finanziamenti rilasciate dall'apposito Fondo³ o dall'ISMEA. <p>In sede di conversione, è stata estesa la platea delle imprese ammesse alla moratoria. Infatti, possono accedere al beneficio le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ abbiano subito un calo del volume d'affari di almeno il 20%, ◆ abbiano subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30%, ◆ nel caso delle cooperative agricole, una riduzione almeno pari al 20% delle quantità conferite o della produzione primaria, nel 2023, rispetto all'anno precedente.

² dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027.

³ di cui all'art. 2, comma 100 lett. a) della Legge 662/1996.

	 <pre> graph LR A[PER RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE È NECESSARIO] --> B[Presentare autocertificazione che attesti le condizioni di accesso al beneficio] A --> C[Esposizioni debitorie al 16.5.2024 (entrata in vigore D.L. n. 63/2024) non classificate come esposizioni creditizie deteriorate] </pre>
<p>RESTRIZIONI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI</p>	<p>Nelle aree non soggette a limitazione per l'installazione degli impianti fotovoltaici sono incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le cave già oggetto di ripristino ambientale; ◆ le cave con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate; ◆ le discariche o i lotti di discarica chiusi, ovvero ripristinati. <p>La nuova limitazione all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, non si applica ai progetti per i quali, alla data del 16.05.2024, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.</p> <p>Si introduce la nuova previsione per cui la durata minima dei contratti di concessione del diritto di superficie, per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, è fissata in 6 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 6.</p>
<p>ESONERO CONTRIBUTIVO DATORI AGRICOLI ZONE ALLUVIONATE</p>	<p>Confermata la riduzione ai premi e contributi dovuti per il personale dipendente dai datori di lavoro agricolo, operanti nelle zone agricole dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01.05.2023⁴.</p>

⁴ di cui all' allegato 1 del D.L. 61/2023 (art. 2, comma 1).

LA MISURA IN SINTESI							
AMBITO APPLICATIVO	<p>Personale dipendente dei datori di lavoro operanti nelle regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Emilia-Romagna, ◆ Marche, ◆ Toscana, <p>colpiti dall'alluvione di maggio 2023.</p>						
AMBITO TEMPORALE	Periodi di contribuzione dall'01.01.2024 al 31.12.2024.						
MISURA DELLA RIDUZIONE	Si applicano le agevolazioni contributive ⁵ a premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo. In sostanza, è possibile beneficiare di una riduzione del 68% dei contributi previsti.						
ULTERIORI PREVISIONI	<p>Di seguito si ripropone, in sintesi, il contenuto delle principali novità della normativa in commento, con impatto sotto il profilo giuslavoristico e fiscale:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENTO</th> <th>CONTENUTO IN SINTESI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRIBUTI ALLA SPESA PER INTERESSI NEL SETTORE AGRICOLO</td> <td> <p>Si autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori di seguito indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio-lungo termine contratti dalle relative Organizzazioni di produttori e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ olivicolo-oleario; ◆ agrumicolo; ◆ lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. <p>I contributi sono concessi tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Si ripropone la misura temporanea prevista per i "colpi di</td> </tr> </tbody> </table>	INTERVENTO	CONTENUTO IN SINTESI	CONTRIBUTI ALLA SPESA PER INTERESSI NEL SETTORE AGRICOLO	<p>Si autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori di seguito indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio-lungo termine contratti dalle relative Organizzazioni di produttori e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ olivicolo-oleario; ◆ agrumicolo; ◆ lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. <p>I contributi sono concessi tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)</p>		Si ripropone la misura temporanea prevista per i " colpi di
	INTERVENTO	CONTENUTO IN SINTESI					
	CONTRIBUTI ALLA SPESA PER INTERESSI NEL SETTORE AGRICOLO	<p>Si autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori di seguito indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio-lungo termine contratti dalle relative Organizzazioni di produttori e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ olivicolo-oleario; ◆ agrumicolo; ◆ lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. <p>I contributi sono concessi tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)</p>					
	Si ripropone la misura temporanea prevista per i " colpi di						

⁵ previste dall'art. 9 commi 5, 5-bis e 5-ter della Legge 67/1988.

	<p>AMMORTIZZATORI SOCIALI</p>	<p>calore⁶ e prevede che per il periodo che va dal 14.07.2024 e il 31.12.2024 il trattamento di CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato, qualora richiesto per intemperie stagionali, sia riconosciuto anche ad ore e non solo a giornate piene. Tale riconoscimento non è computato a riduzione delle 90 giornate annuali previste ed era concesso ed erogato, direttamente dall'INPS. Per la piena operatività della disposizione si dovrà attendere la relativa circolare operativa INPS.</p> <p>Per le imprese che non ricadono dall'alveo di pertinenza della CISOA, vengono rinnovate le deroghe alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 148/2015 per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024</p>
	<p>PROROGA DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI RECUPERO DELLE SOMME RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO E AGLI AIUTI DE MINIMIS</p>	<p>È disposta la proroga di 2 anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalla legge, dei termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31.12.2023 ed il 31.12.2025, relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei correlati regimi di aiuti. Sono inclusi nell'ambito applicativo della norma i termini per la notifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti⁷, ◆ degli avvisi di accertamento⁸
	<p>CONTRASTO PRATICHE SLEALI</p>	<p>Per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali nel settore agricolo e agroalimentare vengono inasprite le sanzioni per violazioni commesse da medie e grandi imprese</p>
		<p>Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità</p>

⁶ art. 2 del D.L. 98/2023.

⁷ di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 600/1973.

⁸ di cui all'art. 43 del D.P.R. 600/1973.

	GRANCHIO BLU	<p>alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura potranno essere destinate, nel limite di 32 milioni di euro:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva,◆ ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura, per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu
--	---------------------	---

CREDITO D'IMPOSTA CANONI NON PERCEPITI IN DICHIARAZIONE

Nelle dichiarazioni dei redditi 2024 (riferite all'anno di imposta 2023) è possibile usufruire del credito di imposta per **i canoni di locazione effettivamente non percepiti**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

CREDITO DI IMPOSTA CANONI NON PERCEPITI IN DICHIARAZIONE	
PREMESSA	<p>L'art. 26⁹ del TUIR (dpr 917/86) disciplina:</p> <p>A. la detassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo, venuti a scadenza e non percepiti,</p> <p>B. la tassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo non riscossi e percepiti in periodi d'imposta successivi.</p> <p>Come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate, in considerazione di quanto disposto dal cd. il Decreto Sostegni¹⁰, il locatore di immobili ad uso abitativo:</p>
	<p>non assoggetta a tassazione i canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché la mancata percezione del canone sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.</p> <p> In tal caso deve assoggettare a tassazione la rendita catastale rivalutata.</p>
	<p>recupera mediante credito d'imposta, dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, la maggior imposta versata per i canoni di locazione scaduti e non percepiti, ma comunque assoggettati a tassazione negli anni precedenti.</p> <p> I canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi sono soggetti a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria.</p>
Tale disposizione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo ,	

⁹ modificato dall'art. 3-quinquies, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019

¹⁰ DL 41/2021 convertito nella L. 69/2021

	<p>ossia ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale “A”.</p> <p>La categoria A/10 è esclusa.</p> <p> I canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo, invece, devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dalla loro percezione.</p>
<p>COME SI CALCOLA IL CREDITO</p>	<p>Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le maggiori imposte relative ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.</p> <p>Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) della rendita catastale degli immobili, b) di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici. <p>In ogni caso il contribuente, qualora non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti apposita istanza di rimborso.</p>
<p>QUANDO RICHIEDERE E USUFRUIRE DEL CREDITO</p>	<p>Il credito d'imposta può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile, successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e, comunque, non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.</p> <p>L'eventuale successiva riscossione (totale o parziale) dei canoni di locazione per i quali si è usufruito del credito d'imposta, comporta per il contribuente l'obbligo di dichiarare il maggior imponibile determinato tra i redditi soggetti a tassazione separata, salvo opzione per quella ordinaria.</p> <p>Infine, per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la determinazione e la richiesta del credito d'imposta, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.</p>

	<p>Esempio</p> <p>Si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2013, sempreché, ovviamente, per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2023.</p>
<p>DOCUMENTI DA CONSERVARE</p>	<p>I documenti che devono essere conservati sono:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti dalle quali risulta dichiarato il reddito relativo ai canoni di locazione non riscossi,◆ intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento,◆ sentenza passata in giudicato di convalida di sfratto per morosità ai fini del credito d'imposta.

CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E COMUNICAZIONE GSE

Il credito d'imposta 4.0 per investimenti in beni immateriali e materiali, prevede una comunicazione al portale GSE ai fini del loro corretto utilizzo in compensazione, superando, così, la precedente comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina e le modalità di invio.

CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E COMUNICAZIONE GSE	
PREMESSA	<p>In generale, possono beneficiare del credito d'imposta 4.0 per investimenti in beni immateriali e materiali, i seguenti soggetti:</p>
	SOGGETTI BENEFICIARI
	<p>Le imprese residenti nel territorio nazionale, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, settore economico, dimensione, regime contabile e sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.</p>
	<p>Gli esercenti arti e professioni (limitatamente al credito d'imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali).</p>
	<p>Per poter usufruire di tali crediti, è necessario che sussista un corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori.</p>
	<p>Sono esclusi dall'utilizzo del credito i seguenti soggetti:</p>
	SOGGETTI ESCLUSI
	<p>Imprese in stato di liquidazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ volontaria, ◆ fallimento, ◆ liquidazione coatta amministrativa, ◆ concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.

	Imprese destinatarie di sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231 per illeciti amministrativi dipendenti da reato degli enti.										
PERCENTUALE DI CREDITO SPETTANTE	<p>La percentuale del credito d'imposta varia a seconda dell'anno e del tipo di investimento.</p> <p>Gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 sono agevolabili fino al 2025, o fino al 30 giugno 2026 in caso di termine lungo.</p> <table border="1" data-bbox="427 810 1441 1500"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="427 810 1441 869">INVESTIMENTI BENI MATERIALI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 869 935 1182" rowspan="3"> Fino al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione) </td> <td data-bbox="935 869 1441 972"> 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 972 1441 1075"> 20% del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro </td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 1075 1441 1182"> 10% del costo per la quota di investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1182 935 1500" rowspan="3"> Dal 01.01.2023 al 31.12.2025 (o fino al 30 giugno 2026, in caso di termine lungo) </td> <td data-bbox="935 1182 1441 1285"> 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro </td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 1285 1441 1388"> 10% del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro </td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 1388 1441 1500"> 5% del costo per la quota di investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. </td> </tr> </tbody> </table> <p>Gli investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (elencati nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017, integrato dalla legge di bilancio 2018) sono agevolabili fino al 2025, o fino al 30 giugno 2026 in caso di termine lungo.</p>	INVESTIMENTI BENI MATERIALI		Fino al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione)	40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.	20% del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro	10% del costo per la quota di investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.	Dal 01.01.2023 al 31.12.2025 (o fino al 30 giugno 2026, in caso di termine lungo)	20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro	10% del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro	5% del costo per la quota di investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
	INVESTIMENTI BENI MATERIALI										
Fino al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione)	40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.										
	20% del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro										
	10% del costo per la quota di investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.										
Dal 01.01.2023 al 31.12.2025 (o fino al 30 giugno 2026, in caso di termine lungo)	20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro										
	10% del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro										
	5% del costo per la quota di investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.										

INVESTIMENTI BENI IMMATERALI	
Per il 2022 e il 2023	20% del costo per la quota di investimenti fino a 1 milione di euro.
Per il 2024	15%
Per il 2025	10%
UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE	<p>Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.</p> <p>Per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i relativi codici tributo¹¹.</p> <p>Ai fini del suo utilizzo in compensazione e del mancato scarto in F24, l'azienda deve adoperarsi per comunicare il suo credito d'imposta al portale GSE.</p>
COMUNICAZIONE DEL CREDITO AL PORTALE GSE	<p>A partire dal 18 maggio 2024, la comunicazione necessaria per l'utilizzo dei crediti di imposta per investimenti 4.0 relativi agli anni 2023 e 2024 dovrà essere effettuata esclusivamente tramite una piattaforma informatica dedicata, non sarà più disponibile l'invio tramite l'utilizzo della PEC, come precedentemente disposto.</p> <p>Da tale data, le comunicazioni per l'uso dei crediti di imposta per investimenti 4.0, dovranno essere effettuate sul sito www.gse.it, utilizzando unicamente la piattaforma informatica dedicata "Transizione 4.0 – Accedi ai questionari".</p>

¹¹ con la risoluzione n. 3/E/2021 e confermati dalla risoluzione n. 68/E/2021:

- "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020";
- "6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 – articolo 1, comma 1058, L. 178/2020.

Le categorie di investimento interessate comprendono:

Investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

Investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

In particolare, la richiesta di compensazione deve essere presentata sul portale:

- ◆ In **via preventiva o consuntiva** per investimenti pianificati **dal 30 marzo 2024**;
- ◆ Solo in **via consuntiva** per:
 - ✓ investimenti in **beni strumentali** nuovi, effettuati **tra il 1° gennaio 2023 e il 29 marzo 2024**,
 - ✓ investimenti in **attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica**, effettuati tra il **1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024**.

Il portale GSE mette a disposizione [una guida online](#) dedicata ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, effettuati fino al 2025 per strutture produttive in Italia.

Per accedere al questionario, selezionare "**Transizione 4.0 – Accedi ai questionari**" e l'operatore associato all'utente. Dopo la compilazione, seguire questi passaggi:

1	Caricare la carta d'identità del firmatario in formato PDF
2	Confermare la presa visione dell'istanza compilata
3	Firmare digitalmente il modulo scaricato
4	Caricare il modulo firmato digitalmente
5	Proseguire alla fase "Gestione invio".
6	Ricontrollare l'istanza prima dell'invio.

7	Finalizzare l'istanza.
8	Scaricare la ricevuta SIAD dell'avvenuto invio.

Dopo l'invio verrà visionata la schermata che indica il numero di protocollo, la data di invio, l'oggetto e lo stato della pratica.

Dalla stessa schermata sarà possibile scaricare una ricevuta in formato pdf ai fini dell'archiviazione.



Nell'istanza andrà indicato il **totale del credito usufruibile in compensazione**, con la relativa suddivisione per quote.

Le imprese che hanno inviato correttamente la comunicazione possono utilizzare i crediti d'imposta in compensazione.

Se i crediti utilizzati non corrispondono ai dati trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'Agenzia delle Entrate, i **modelli F24 saranno scartati**.

Giuseppe Iannibelli